Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 27 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria di « Merano », svoltasi a Merano il 23 settembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1968, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 2, con il quale gli utili delle lotterie di Agnano, Monza e Merano, svoltesi rispettivamente a Napoli il 2 aprile 1967, a Milano il 29 giugno 1967 e a Merano il 23 settembre 1967 sono stati devoluti per il 31,60806 per cento (quota relativa alla lotteria di Agnano);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1968, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 51, con il quale gli utili delle lotterie suindicate sono stati devoluti per il 35,08138 per cento (quota relativa alla lotteria di Monza);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1969, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 205, con il quale gli utili delle lotterie suindicate sono stati devoluti per il 32,10350 per cento (quota relativa alla lotteria di Merano);

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969 e 19 novembre 1969;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili delle lotterie di Agnano, Monza e Merano, svoltesi rispettivamente a Napoli il 2 aprile 1967, a Milano il 29 giugno 1967 e a Merano il 23 settembre 1967, sono devoluti per l'1,20706 per cento (quota relativa alla lotteria di Merano), ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Follonica (Grosseto) — Scuola Materna « Regina Elena »	0,02665
2. Roma — Orfanotrofio « Piccola Casa di S. Antonio »	0,02778
3. Roccella Jonica (Reggio Calabria) — Istituto « Sacra Famiglia » Asilo Infantile	0,02665
4. Agrigento — Istituto « Ancelle Riparatrici »	0,03331
5. Fermo (Ascoli Piceno) — Circolo « Amici della Cultura »	0,03331
6. Palermo — Parrocchia di San Gabriele Arcangelo Per le opere assistenziali	0,03331
7. Reggio Emilia, località Villa Cella — Parrocchia di San Silvestro Per le opere assistenziali	0,03331
8. Aprigliano (Cosenza) — Società Calcistica per Dilettanti	0,03331
9. Moglia (Mantova) — Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Bondanello	0,03331
10. Foggia — Circolo di Cultura Moderna	0,06663
11. Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) — Circolo Intercomunale « Giacomo Matteotti »	0,03331
12. Oltrona di San Mamette (Como) — Asilo Infantile	0,03331
13. Rodigo (Mantova), frazione Rivalta Mincio — Unione Sportiva Rivaltese	0,03331
14. Sabbioneta (Mantova) — Circolo Intercomunale « Paolo Rossi »	0,03331
15. Monreale (Palermo), Villa Ciambra — Parrocchia Maria SS. del Rosario Per le opere assistenziali	0,03331
16. Palermo — Monastero delle Cappuccinelle Per le opere assistenziali	0,03331
17. Palermo — Monastero « S. Paolino » delle Monache Benedettine Per le opere assistenziali	0,03331
18. Palermo — Unione ex allievi « Cusmano » Boccone del Povero	0,03331
19. Roma — Circolo Romano di Cultura	0,03331
20. Verona — Federazione Provinciale della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Per la Colonia Estiva per Minori in frazione Giazza di Selva di Progno	0,04664
21. Albenga (Savona) — Corpo Bandistico « Giuseppe Verdi »	0,13326
22. Napoli — Scuola Materna « Cardinale Ascalesi »	0,03999
23. Baricella (Bologna) — Parrocchia Santa Maria Per le opere sociali di assistenza	0,03331
24. Roma — Parrocchia San Pio X Per le opere assistenziali	0,03999
25. Partinico (Palermo) — Parrocchia di S. Gioacchino Per le opere assistenziali	0,03331
26. Partinico (Palermo) — Centro Ricreativo e assistenziale « San Pio X »	0,03331
27. Padova — Pontificia Opera di Assistenza	0,06663
28. Lagosanto (Ferrara) — Parrocchia Santa Maria della Neve Per le opere assistenziali	0,06663
29. Lendinara (Rovigo), frazione Saguedo — Asilo Parrocchiale « Maria Immacolata »	0,06663

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 1

(9430)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria di « Agnano », svoltasi a Napoli il 7 aprile 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571, e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969 e 19 novembre 1969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1968, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 52, con il quale gli utili della lotteria di Agnano svoltasi a Napoli il 7 aprile 1968, sono stati devoluti per il 59,15280 per cento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1969, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 5, con il quale gli utili della lotteria di Agnano svoltasi a Napoli il 7 aprile 1968, sono stati devoluti per il 38,19509 per cento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di « Agnano », svoltasi a Napoli il 7 aprile 1968, sono devoluti per il 2,65211 per cento ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Roma — Istituto San Filippo Neri .	0,17263
2. Riola Sardo (Cagliari) — Scuola Materna	0,10358
3. Santa Marinella (Roma) — Colonia Marina Pio X	0,10358
4. Ladispoli (Roma) — Casa del Sorriso « Ilio Bagnoresi » delle Suore Agostiniane Serve di Gesù	0,08632
5. Roma — Associazione Sportiva « Club Olimpico Roma »	0,08632
6. Ariccia (Roma) — Parrocchia Maria SS. Assunta in Cielo Per le opere assistenziali	0,05179
7. Carpineto Romano (Roma) — Collegiata del Sacro Cuore Per le opere assistenziali	0,05179
8. Palma di Montechiaro (Agrigento) — Monastero delle Benedettine SS. Rosario Per le opere assistenziali	0,06905
9. Roma — Basilica Parrocchiale di Santa Maria del Popolo - Per le opere assistenziali	0,08632
10. Roma — Teatrino alla Ringhiera	0,08632
11. Roma — Associazione Nazionale Autieri d'Italia .	0,17263
12. Scandicci (Firenze), frazione Casellina — Circolo Ricreativo Culturale	0,08632
13. Firenze — Circolo « Paolo Rossi »	0,08632
14. Gambassi (Firenze) — Unione Sportiva Gambassi . . .	0,08632
15. Lucca — Pantera Polisportiva .	0,08632
16. Roma — Conferenza San Vincenzo de' Paoli della Parrocchia di San Roberto Bellarmino . . .	0,08632
17. Roma — Scuola Materna San Giuseppe delle Suore Francescane . .	0,06905
18. Varese — Patronato A.C.L.I.	0,13810
19. Agnone (Isernia) — Asilo Infantile « San Francesco Caracciolo » . . .	0,04533
20. Cologna Veneta (Verona), frazione Spessa — Parrocchia Santa Maria della Neve Per le opere assistenziali	0,08632
21. Grantorto (Padova) — Asilo Infantile Parrocchiale « San Giuseppe »	0,12085
22. Roveredo di Guà (Verona) — Asilo Infantile « San Giuseppe »	0,08632
23. Selvazzano Dentro (Padova) — Scuola Materna « San Pio X »	0,06905
24. Padova — Unione Italiana Ciechi - Sezione di Padova	0,34526
25. Zagarolo (Roma) — Parrocchia di San Lorenzo Martire Per le opere assistenziali	0,10358
26. Lucca — Centro « Olimpia » di Addestramento all'Atletica Leggera	0,08632

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 2

(9431)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia », estratta a Roma il 6 gennaio 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969, 11 luglio 1970, 18 novembre 1970 e 11 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1972, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 208, con il quale gli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Roma il 6 gennaio 1972, sono stati devoluti per il 45,609322 per cento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria « Italia », estratta a Roma il 6 gennaio 1972, sono devoluti per il 10,264785 per cento, ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Acireale (Catania) — Scuola Superiore Servizio Sociale	0,014556
2. Cremona — Istituto Buon Pastore per il G.S. « La Vetta »	0,017467
3. Padova — Oratorio Femminile « Don Bosco »	0,017467
4. Vicenza — Società Alpinisti Vicentini	0,029112
5. Belluno — ENAL Ente Nazionale Assistenza Lavoratori Direzione Provinciale	0,058223
6. Accettura (Matera) — Pro Loco	0,058223
7. Acerenza (Potenza) — Istituto « Monsignor Michele Gala » Per l'Infanzia Abbandonata	0,058223
8. Garaguso (Matera) — Scuola Materna « Rosa Colombo »	0,058223
9. Matera — Associazione Sportiva « Azzurri » .	0,029112
10. Moliterno (Potenza) — Oratorio « San Francesco d'Assisi » dei Frati Minori	0,029112
11. Stigliano (Matera) — Parrocchia « Santa Maria Ausiliatrice » Per le opere assistenziali	0,029112
12. Moliterno (Potenza) — Casa della Gioventù « San Francesco d'Assisi »	0,029112
13. Aversa (Caserta) — Circolo Universitario e Laureati Normanni	0,014556
14. Berra (Ferrara) — Società Sportiva « Berra »	0,023289

	%
15. Bologna — Associazione « Comitato per Bologna Storica ed Artistica »	0,017467
16. Bologna — Circolo Culturale « Ludovico Ariosto » . .	0,029112
17. Bolzano — Unione Nazionale delle Forze di Polizia in Pensione	0,014556
18. Briga Novarese (Novara) — Asilo Infantile Comunale	0,011645
19. Calopezzati (Cosenza) — Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes	0,017467
20. Castiglione Garfagnana (Lucca) — Patronato Scolastico	0,014556
21. Civitavecchia (Roma) — Circolo Artistico Culturale « Luigi Calamatta »	0,011645
22. Codigoro (Ferrara) — Unione Sportiva Codigorese	0,029112
23. Ferrara, località Ariano Ferrarese — Asilo Maria Immacolata	0,029112
24. Gignese (Novara) — Associazione «Amici del Museo dell'Ombrello e del Parasole »	0,029112
25. Grosseto — Centro Italiano di Solidarietà Sociale	0,029112
26. Grottammare (Ascoli Piceno) — Patronato Scolastico	0,014556
27. Goro (Ferrara) — Unione Sportiva « F. Ricci »	0,014556
28. Ischia (Napoli), frazione Ischia Porto — Società Sportiva Pallacanestro « Ischia Club » .	0,017467
29. Lagosanto (Ferrara) — Patronato Scolastico	0,017467
30. L'Aquila — C.I.S.S. Centro Italiano di Solidarietà Sociale . .	0,017467
31. Lucinasco (Imperia) — Associazione Pro Loco . .	0,017467
32. Manduria (Taranto) — Parrocchia Madonna del Rosario Per le opere assistenziali	0,011645
33. Marano sul Panaro (Modena) — Scuola Materna	0,029112
34. Mesola (Ferrara) — Scuola Materna Maria Immacolata	0,014556
35. Marciana (Livorno) — Iniziative Marciana Castello	0,014556
36. Martina Franca (Taranto) — Tennis Club Martina	0,023289
37. Mesola (Ferrara), frazione Massenzatica — Società Sportiva Adriatica .	0,014556
38. Milano — Cassa Nazionale di Assistenza dei Compositori e Librettisti di Musica Popolare . .	0,029112
39. Monza (Milano) — Ente Scuola Professionale Acconciatori Maschili . . .	0,011645
40. Mussomeli (Caltanissetta) — Associazione di Cultura « La Biga » . . .	0,017467
41. Napoli — Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale	0,017467
42. Napoli — Associazione Calcio San Giorgio	0,017467
43. Nerola (Roma), località Collemartino — Casa delle Olivicole	0,011645
44. Padova — Circolo di Cultura « Filippo Turati »	0,011645
45. Pergola (Pesaro) — Associazione Pro Loco	0,011645
46. Pescia (Pistoia) — Associazione Pro Loco	0,014556
47. Pinzolo (Trento), frazione Madonna di Campiglio — Gruppo Guide Alpine	0,014556
48. Pisa — Associazione Cattolica Internazionale al servizio della Giovane Comitato di Pisa	0,014556
49. Pisa — Circolo Studi e Relazioni Sociali	0,029112
50. Pistoia — Associazione Centri Sportivi Italiani	0,087335
51. Portomaggiore (Ferrara) — Centro Attività Sociali .	0,029112
52. Roma — Ente Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari della Guardia di Finanza	0,029112
53. Roma — Federazione Italiana Giuoco Handball Per la Federazione Provinciale di Bologna	0,023289
54. Roma — Movimento Nazionale Dipendenti dello Stato	0,011645
55. Roma — Rassegna Pensionistica	0,017467
56. Roma — Sindacato Libero Scrittori Italiani . . .	0,116446
57. Roma — Unione Sportiva « Foce del Mignone »	0,011645
58. Rossano Scalo (Cosenza) — Società Sportiva « Gabetto »	0,011645
59. San Paolo Belsito (Napoli) — Asilo Infantile « Giovanni Fortino »	0,017467
60. San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) — Azienda Autonoma di Soggiorno	0,014556
61. Santa Maria Capua Vetere (Caserta) — Comitato di Beneficenza « Bontà Samaritana »	0,011645
62. Seravezza (Lucca), frazione Riomagno — Comitato « Pro-Riomagno »	0,014556
63. Amaseno (Frosinone) — ENAL - Circolo Comunale	0,014556
64. Amaseno (Frosinone) — Parrocchia Santa Maria Per le opere assistenziali	0,014556
65. Amaseno (Frosinone) — Parrocchia San Pietro Apostolo - Per le opere assistenziali .	0,014556
66. Baone (Padova), frazione Valle San Giorgio — Scuola Materna Beata Imelda	0,014556
67. Arzignano (Vicenza), località Madonnetta — Parrocchia Madonnetta Per le opere assistenziali	0,014556
68. Breganze (Vicenza) — Parrocchia Santa Maria Assunta Per le opere assistenziali	0,017467
69. Bassano del Grappa (Vicenza), frazione Valrovina — Coro alpino Laval . . .	0,011645
70. Castellammare del Golfo (Trapani) — A.C.L.I. « Circolo Papa Giovanni XXIII »	0,014556
71. Castel di Sasso (Caserta), frazione Strangolagalli — Parrocchia M. SS.ma Assunta in Cielo - Per le opere assistenziali . . .	0,014556
72. Conco (Vicenza), frazione Fontanelle — Scuola Materna Parrocchiale « S. Pio X » . .	0,014556
73. Grottaglie (Taranto) — Santuario San Francesco De Geronimo - Per le opere assistenziali	0,014556
74. Malo (Vicenza) — Parrocchia S. Maria in S. Benedetto - Per le opere assistenziali . .	0,017467

	%
75. Martina Franca (Taranto) — Asilo Infantile S. Martino . . .	0,014556
76. Pordenone — Curia Vescovile di Concordia Per le opere sociali di assistenza	0,087335
77. Portogruaro (Venezia) — Centro Sociale Pio X Per le opere assistenziali	0,029112
78. Quinto Vicentino (Vicenza) — Parrocchia San Giorgio Martire Per le opere assistenziali . .	0,014556
79. Roma — Compagnia S. Vincenzo de' Paoli presso Parrocchia S. Maria delle Grazie	0,014556
80. Roma — Basilica Parrocchiale S. Maria degli Angeli Per le opere assistenziali	0,116446
81. Sarcedo (Vicenza) — Parrocchia S. Andrea Apostolo Per le opere assistenziali	0,011645
82. Schio (Vicenza) — Istituto Salesiano « Don Bosco » Per l'Unione Sportiva Concordia	0,011645
83. Trapani — I.N.A.S. Istituto Nazionale di Assistenza Sociale	0,058223
84. Trissino (Vicenza), frazione Selva — Centro Giovanile Promozione Culturale	0,014556
85. Valdagno (Vicenza) — Associazione Italiana Assistenza Spastici Sezione Provinciale di Vicenza	0,011645
86. Velo d'Astico (Vicenza), località Villa Montanina n. 1 — Scuola Materna S. Maria Annunciata . . .	0,014556
87. Vicenza — Parrocchia S. Marco Per le opere assistenziali .	0,014556
88. Treviso, frazione S. Giuseppe — C.S.I. Centro Sportivo Italiano « Lupino » .	0,023289
89. Venezia-Mestre, località Terraglio — Parrocchia SS. Trinità del Terraglio Per le opere assistenziali .	0,023289
90. Vicenza — Polisportiva Leonina	0,011645
91. Venezia, località Castello — Parrocchia S. Pietro Apostolo Per le opere assistenziali	0,029112
92. Venezia Mestre — Scuola Materna « Santa Bartolomea Capitanio » . .	0,023289
93. Venezia, località Castello — Parrocchia San Giuseppe Per le opere assistenziali	0,029112
94. Pozzuoli (Napoli) — Ente Comunale di Assistenza	0,186315
95. Roma — Associazione Italiana Protezione Infanzia	0,582232
96. Bova (Reggio Calabria) — Ente Comunale di Assistenza	1,164463
97. Bova Marina (Reggio Calabria) — Ente Comunale di Assistenza . .	0,582232
98. Condofuri (Reggio Calabria) — Ente Comunale di Assistenza	0,582232
99. Mammola (Reggio Calabria) — Ente Comunale di Assistenza	0,291116
100. Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) — Ente Comunale di Assistenza . .	0,582232
101. Palizzi (Reggio Calabria) — Ente Comunale di Assistenza .	0,873348
102. Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) — Ente Comunale di Assistenza	0,582232
103. Roghudi (Reggio Calabria) — Ente Comunale di Assistenza . . .	0,582232
104. San Lorenzo (Reggio Calabria) — Ente Comunale di Assistenza	0,582232

	%
105. Capua (Caserta) — Parrocchia SS. Filippo e Giacomo dei Padri Cappuccini Per le opere assistenziali	0,029112
106. Teglio (Sondrio) — Parrocchia « San Giacomo » Per l'asilo infantile	0,029112
107. Arcevia (Ancona), frazione Palazzo — Parrocchia per le opere assistenziali	0,011645
108. Montecarotto (Ancona) — Parrocchia SS. Annunziata Per le opere assistenziali	0,011645
109. Vittoria (Ragusa) — Società Operaia di Mutuo Soccorso « Ferdinando Iacono »	0,017467
110. Catania — Associazione Cristiana Artigiani Italiani	0,014556
111. Genova-Quarto — Istituto Giannina Gaslini Per la 3ª Divisione Medicina Pediatrica	0,029112
112. Gessopalena (Chieti) — Prepositura di S. Maria Maggiore Per le opere assistenziali	0,011645
113. L'Aquila — Scuola di Cultura Drammatica	0,058223
114. Roma — Federazione Italiana Karatè	0,011645
115. Castrovillari (Cosenza) — Parrocchia SS.ma Trinità Per le opere assistenziali	0,011645
116. Catanzaro, frazione Gagliano — Chiesa Pompei Per le opere assistenziali	0,011645
117. Catanzaro — Fondazione Don Vero	0,011645
118. Cosenza — Parrocchia S. Aniello Per l'Asilo Infantile	0,058223
119. Filandari (Catanzaro), frazione Pizzini — Scuola Materna « San Carlo Borromeo »	0,011645
120. Pietravairano (Caserta) — Orfanotrofio Maschile « S. Maria della Vigna »	0,014556
121. Salice Salentino (Lecce) — Istituto Assistenziale « Grasso Tommaso »	0,029112
122. Teano (Caserta), frazione Casi — Istituto Maria Immacolata	0,014556
123. Castrovillari (Cosenza) — Santuario Madonna del Castello Per le opere assistenziali . .	0,011645
124. Corigliano Calabro (Cosenza) — Parrocchia SS. Pietro e Paolo Per le opere assistenziali . . .	0,011645
125. Corigliano Calabro (Cosenza), frazione Schiavonia — Parrocchia S. Maria ad Nives Per le opere assistenziali .	0,014556
126. Cosenza — Convento Padri Cappuccini « SS. Crocifisso » Per le opere assistenziali	0,029112
127. Morano Calabro (Cosenza) — Gruppo Folkloristico « Coro del Pollino » . .	0,011645
128. Santa Caterina Albanese (Cosenza), frazione Ioggi — Parrocchia San Nicola Magno - Per le opere assistenziali	0,011645
129. Arpino (Frosinone) — Istituto « S. Vincenzo de' Paoli »	0,029112
130. Assisi (Perugia) — Parrocchia S. Maria Maggiore Per le opere assistenziali	0,011645
131. Matera — Parrocchia Maria SS. Annunziata Per il Ricreatorio	0,029112
132. Firenze, frazione Rifredi — Opera Divina Provvidenza « Madonnina del Grappa »	0,017467
133. Gubbio (Perugia) — Società Balestrieri	0,014556
134. Norcia (Perugia) — Seminario Vescovile - Per le opere sociali	0,011645

	%
135. Accettura (Matera) — Asilo Infantile « Principe Umberto » delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico	0,029112
136. Monselice (Padova) — Scuola Materna San Giuseppe	0,011645
137. Aliano (Matera), frazione Alianello — Parrocchia « S. Maria Assunta » Per le opere assistenziali	0,029112
138. Padova — Associazione Libero Comune di Fiume in Esilio	0,011645
139. Avigliano (Potenza), frazione Frusci — Parrocchia San Giovanni Battista - Per le opere assistenziali	0,029112
140. Bernalda (Matera) — Scuola Materna « S. Cuore » delle Suore Riparatrici	0,029112
141. Ferrandina (Matera) — Parrocchia del Purgatorio Per le opere assistenziali	0,029112
142. Grottole (Matera) — Parrocchia « Santi Luca e Giuliano » Per le opere assistenziali	0,029112
143. Matera — Parrocchia « Maria SS. Immacolata » Per le opere assistenziali	0,029112
144. Matera — I.N.I.P.A. - Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agraria Comitato Provinciale	0,058223
145. Matera, rione Lanera — Parrocchia S. Antonio Per le opere assistenziali	0,029112
146. Matera, rione Villa Longo — Parrocchia « S. Paolo Apostolo » Per le opere assistenziali	0,029112
147. Matera — Parrocchia San Rocco Per le opere assistenziali	0,029112
148. Vo (Padova) — Parrocchia Maria Ausiliatrice Per le opere assistenziali	0,011645
149. Matera — Parrocchia della Basilica Cattedrale Per le opere assistenziali	0,029112
150. Matera, rione La Martella — Parrocchia San Vincenzo de' Paoli Per le opere assistenziali	0,029112
151. Moliterno (Potenza) — Parrocchia Santissima Trinità Per le opere assistenziali	0,029112
152. Montalbano Ionico (Matera) — Scuola Materna delle Suore Pie Discepole del Sacro Cuore	0,029112
153. Montalbano Ionico (Matera), frazione Andriace — Parrocchia San Francesco di Paola Per le opere assistenziali	0,029112
154. Nova Siri (Matera) — Scuola Materna « Nostra Signora della Mercede »	0,029112
155. Potenza — Unione Italiana Ciechi Sezione Interprovinciale Lucana	0,029112
156. San Giorgio Lucano (Matera) — Circolo « San Giovanni Bosco »	0,029112
157. Tricarico (Matera) — Parrocchia S. Maria Assunta Per le opere assistenziali	0,029112
158. Tricarico (Matera) — Parrocchia S. Angelo del Monte Per le opere sociali di assistenza	0,058223
159. Tricarico (Matera) — Parrocchia Madonna della Pace - Per le opere assistenziali	0,029112
160. Tursi (Matera) — Parrocchia « Maria SS.ma Annunziata » - Per le opere assistenziali	0,029112
161. Tursi (Matera) — Parrocchia Maria SS.ma Regina del Mondo - Per le opere assistenziali	0,029112
162. Tursi (Matera) — Parrocchia Visitazione della B.V Maria Per le opere assistenziali	0,029112
163. Oppido Lucano (Potenza) — Casa di Riposo « S. Antonio »	0,029112

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 44,125893 per cento.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 3

(9429)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 14, foglio n. 131;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Venezia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Jacobi dott. Cesare, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Piccolo dott. Filippo Maria, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

De Rosso dott. ing. Alberto, rappresentante del genio civile;

Senigaglia Ettore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Di Grazia dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Nordio Renato, Silvano Libano, Opi Aldo, Finco Giovanni, Liviero Bruno, Zacchello Giuseppe e Biasia Benito, rappresentanti dei lavoratori;

Perdon dott. Giampietro, Barbato geom. Vittorino, Levrini rag. Mario e Pellarin Gianfranco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Migliorini cav. uff. Marco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1

del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 207

(9414)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 377, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Alessandria;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Alessandria, n. 679 del 26 gennaio 1972, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Pio Becchino, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Linneo Varese;

Decreta:

Il dott. Linneo Varese è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in luogo del dott. Pio Becchino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc. foglio n. 100

(9361)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 187, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota n. 319 del 5 gennaio 172 con la quale l'unione degli industriali di Como prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione — perchè dimissionario — il dott. Giancarlo Frigerio con il dott. Piergiorgio Bonini;

Vista la nota del 30 dicembre 1971 con la quale il dottor Giancarlo Frigerio rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Piergiorgio Bonini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Como, quale rappresentante dei datori di lavoro (unione industriali), in sostituzione del dott. Giancarlo Frigerio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 102

(9357)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 187;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Vercelli presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Calderini dott. ing. Giovanni, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Diotti Santino, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rossi geom. Angelo, rappresentante del genio civile;

Balocco dott. Antonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Rosazza enot. Nelso, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Data cav. Giovanni, Berardi Sauro, Pella Adelio, Ghisio Francesco, Coralli Franco, Crivellaro Orfeo e Novaretti rag. Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Ghisalberti rag. Pakner, Jon Scotta rag. Guido, Coda cav. Eclanto e Roncarolo cav. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Talice Oreste, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 211

(9413)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

Inizio dei corsi di laurea presso l'Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo statuto della suddetta Università della Calabria;

Vedute le proposte dei comitati ordinatori delle facoltà di ingegneria; di scienze matematiche, fisiche e naturali; di scienze economiche e sociali; di lettere e filosofia;

Decreta:

A partire dall'anno accademico 1972-73 presso l'Università della Calabria avranno inizio, con il primo anno:

a) i corsi di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria delle tecnologie industriali della facoltà di ingegneria;

b) il corso di laurea in fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) il corso di laurea in scienze economiche e sociali della facoltà di scienze economiche e sociali.

A partire, poi, dall'anno accademico 1973-74 avranno inizio, con il primo anno, anche i corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia.

Con successivo decreto sarà fissato il numero degli studenti da ammettere ad ogni singolo corso di laurea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: MISASI

(9456)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci Valpiave di Colbertaldo di Vidor.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fornaci Valpiave di Colbertaldo di Vidor (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornaci Valpiave di Colbertaldo di Vidor (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9457)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Savona si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Savona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9458)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Profili Francesco & figlio Ceramica Civita Castellana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Profili Francesco & figlio Ceramica Civita Castellana (Viterbo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Profili Francesco & figlio - Ceramica - Civita Castellana (Viterbo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9460)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore ittico conserviero operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore ittico conserviero operanti in provincia di Rovigo, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore ittico conserviero operanti in provincia di Rovigo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9459)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 15 marzo 1972 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle attività industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 marzo 1972, a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 13 aprile 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pontedera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1972, il comune di Pontedera (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 161.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9466)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1972, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 471.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9467)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1972, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.421.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9468)

Autorizzazione al comune di Caldes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1972, il comune di Caldes (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9469)

Autorizzazione al comune di San Dorligo della Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1972, il comune di San Dorligo della Valle (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.663.219, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9470)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1972, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.744.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9471)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1972, il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo supplètivo di L. 43.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9472)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Maria SS. Addolorata » di Biancavilla, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.21/5-1815 in data 19 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Maria SS. Addolorata » di Biancavilla (Catania), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(9396)

Avviso di rettifica

Nel modello *B*, allegato al decreto ministeriale 19 maggio 1972. « Modifiche ai modelli di diploma per infermiere professionale, di diploma per assistente sanitario e del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 1° luglio 1972, dove è scritto:

« SCUOLA CONVITTO PROFESSIONALE PER INFERMIERI »

leggasi:

« SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI ».

(9528)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1971, registro n. 10 Corpo forestale Stato, foglio n. 282, viene accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 24 aprile 1967 dal primo archivista Fiaschetti Carlo della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste (Corpo forestale dello Stato) avverso alla determinazione ministeriale n 885 del 21 ottobre 1966 relativo al rigetto della domanda di equo indennizzo per menomazione dell'integrità fisica.

(9385)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1971, registro n. 5 Corpo forestale Stato, foglio n 54, viene accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 10 maggio 1967 dal vice brigadiere forestale De Conti Vittorio del Corpo forestale dello Stato, avverso alla determinazione ministeriale n. 890 del 9 dicembre 1966 relativo al rigetto della domanda di equo indennizzo per menomazione dell'integrità fisica.

(9386)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1972, registro n. 10 Corpo forestale Stato, foglio n. 134, viene respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 30 giugno 1965 dal dott. Santi Brogi e da altri sessantadue dipendenti del Corpo forestale dello Stato, avverso i decreti ministeriali 10 settembre e 27 ottobre 1964 di promozione alla qualifica di ispettore superiore del ruolo tecnico superiore forestale (Ufficiali), limitatamente alla decorrenza attribuita alle promozioni ed all'ordine di collocamento in ruolo.

(9389)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 898/72 e n. 1019/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	V altri

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg	
	al 14-5-1972 dal 1-5-1972	dal 15-5-1972 al 31-5-1972
Zucchero bianco	2,63	4,40
Zucchero greggio	—	3,58
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	$2,63 \times \frac{S(1)}{100}$	$4,40 \times \frac{S(1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	—	—

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(8922)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a-2), b), c), d), e) ed f), del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 12 aprile 1971 al 15 giugno 1971.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 12-4-1971 al 15-4-1971	Dal 16-4-1971 al 30-4-1971	Dal 1-5-1971 al 15-5-1971	Dal 16-5-1971 al 31-5-1971	Per l'1-6-1971	Dal 2-6-1971 al 15-6-1971
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:						
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):						
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 21 %:						
	05	a. crema di latte	18.819	18.606	15.569	13.944	13.944	15.569
	09	b. altri	18.819	18.606	15.569	13.944	13.944	15.569
	10	II. superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %	39.806	39.356	32.931	29.494	29.494	32.931
	12	III. superiore al 45 %	61.519	60.825	50.894	45.581	45.581	50.894
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	01	I. siero di latte	3.688	3.688	3.688	3.438	3.438	3.438
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:						
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	20.313	18.438	13.125	11.875	11.875	11.875
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	40.813	40.813	38.313	38.313	38.313	38.313
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	42.063	42.063	39.563	39.563	39.563	39.563
	18	4. superiore al 29 %	69.563	69.563	67.063	67.063	67.063	67.063
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	16.563	14.688	9.375	8.125	8.125	8.125
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	37.063	37.063	34.563	34.563	34.563	34.563
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	38.313	38.313	35.813	35.813	35.813	35.813
	36	4. superiore al 29 %	65.813	65.813	63.313	63.313	63.313	63.313
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:						
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale all'11 %:						
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075	11.075
	42	2. altri	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 12-4-1971 al 15-4-1971	Dal 16-4-1971 al 30-4-1971	Dal 1-5-1971 al 15-5-1971	Dal 16-5-1971 al 31-5-1971	Per l'1-6-1971	Dal 2-6-1971 al 15-6-1971
04.02 (*segue*)		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	39.806	39.356	32.931	29.494	29.494	32.931
	50	2. superiore al 45 %	61.519	60.825	50.894	45.581	45.581	50.894
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):						
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
		b. altri (*e*):						
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	166 per kg (*f*)	147 per kg (*f*)	94 per kg (*f*)	81 per kg (*f*)	81 per kg (*f*)	81 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	371 per kg (*f*)	371 per kg (*f*)	346 per kg (*f*)	346 per kg (*f*)	346 per kg (*f*)	346 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	658 per kg (*f*)	658 per kg (*f*)	633 per kg (*f*)	633 per kg (*f*)	633 per kg (*f*)	633 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	166 per kg (*g*)	147 per kg (*g*)	94 per kg (*g*)	81 per kg (*g*)	81 per kg (*g*)	81 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	371 per kg (*g*)	371 per kg (*g*)	346 per kg (*g*)	346 per kg (*g*)	346 per kg (*g*)	346 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	658 per kg (*g*)	658 per kg (*g*)	633 per kg (*g*)	633 per kg (*g*)	633 per kg (*g*)	633 per kg (*g*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:						
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	19.269	19.269	19.269	19.269	19.269	19.269
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):						
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	398 per kg (*g*)	394 per kg (*g*)	329 per kg (*g*)	295 per kg (*g*)	295 per kg (*g*)	329 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	615 per kg (*g*)	608 per kg (*g*)	509 per kg (*g*)	456 per kg (*g*)	456 per kg (*g*)	509 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	72.375	71.556	59.875	53.625	53.625	59.875
	08	B. altro	88.300	87.300	73.050	65.425	65.425	73.050

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 12-4-1971 al 15-4-1971	Dal 16-4-1971 al 30-4-1971	Dal 1-5-1971 al 15-5-1971	Dal 16-5-1971 al 31-5-1971	Per l'1-6-1971	Dal 2-6-1971 al 15-6-1971
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:						
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):						
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:						
		1. uguale o superiore a 127,90 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:						
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:						
	107	aa. Bergkäse	42.406	42.406	42.406	42.406	42.406	42.406
	111	bb. altri	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:						
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 147,90 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	121	alfa. Bergkäse	42.406	42.406	42.406	42.406	42.406	42.406
	124	beta. altri	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	127	aa. Bergkäse	42.406	42.406	42.406	42.406	42.406	42.406
	131	bb. altri	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)	42.406 (*m*)
	134	II. altri	42.406	42.406	42.406	42.406	42.406	42.406
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	30.938 (*p*)	30.938 (*p*)	30.938 (*p*)	30.938 (*p*)	30.938 (*p*)	30.938 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:						
	141	I. Gorgonzola	25.888	25.888	25.888	25.888	25.888	25.888
	144	II. altri	25.888	25.888	25.888	25.888	25.888	25.888
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:						
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco						

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 12-4-1971 al 15-4-1971	Dal 16-4-1971 al 30-4-1971	Dal 1-5-1971 al 15-5-1971	Dal 16-5-1971 al 31-5-1971	Per l'1-6-1971	Dal 2-6-1971 al 15-6-1971
04.04 (segue)		frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):						
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	151	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il sesto restante	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375
	154	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:						
	157	1. inferiore o uguale al 48 %	37.394	37 350	36.769	36.456	36.456	36.769
	161	2. superiore al 48 %	44.263	44.069	41.263	39.763	39.763	41.263
	164	b. superiore al 36 %	94.263	94.069	91.263	89.763	89.763	91.263
		E. altri:						
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:						
		a. inferiore o uguale al 47 %:						
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938
	167	2. Pecorino	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938
	169	3. altri	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:						
	171	1. Cheddar, Chester	48.138	48.138	48.138	48.138	45 181	45.181
		2. Tilsit, Havarti, Esrom e Kashkaval, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*o*):						
	174	aa. inferiore o uguale al 48 %	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)
	177	bb. superiore al 48 %	34.406 (*t*)	34.406 (*t*)	34.406 (*t*)	34.406 (*t*)	34.406 (*t*)	34.406 (*t*)
	178	3. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*o*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)	34.406 (*s*)
		4. altri:						
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.406	34.406	34.406	34.406	34.406	34.406
	182	bb. non nominati	34.406	34.406	34.406	34.406	34.406	34.406
		c. superiore al 72 %:						
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:						
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	25.806	25.806	25.806	25.806	25.806	25.806
	185	bb. altri	25.806	25.806	25.806	25.806	25.806	25.806
	187	2. altri	84.406	84.406	84.406	84.406	84.406	84.406
		II. non nominati:						
		a. grattugiati o in polvere:						
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938
	190	2. Pecorino	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938
	191	3. altri	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938	30.938

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 12-4-1971 al 15-4-1971	Dal 16-4-1971 al 30-4-1971	Dal 1-5-1971 al 15-5-1971	Dal 16-5-1971 al 31-5-1971	Per l'1-6-1971	Dal 2-6-1971 al 15-6-1971
04.04 (*segue*)		b. altri:						
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.406	84.406	84.406	84.406	84.406	84.406
	197	2. non nominati	84.406	84.406	84.406	84.406	84.406	84.406
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):						
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:						
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213	10.213	9.300	9.300	9.300
	03	II. altri	10.213	10.213	10.213	9.300	9.300	9.300
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):						
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:						
	01	I. lattosio	10.213	10.213	10.213	9.300	9.300	9.300
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213	10.213	9.300	9.300	9.300

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C — Lire 4.443,75 (quattromilaquattrocentoquarantatre e 75/100) per il periodo 12-30 aprile 1971;
— Lire 4.625,00 (quattromilaseicentoventicinque) per il periodo 1°-31 maggio 1971;
— Lire 4.743,75 (quattromilasettecentoquarantatre e 75/100) per il periodo 1°-15 giugno 1971.

(*g*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 4.443,75 (quattromilaquattrocentoquarantatre e 75/100) per il periodo 12-30 aprile 1971;
— Lire 4.625,00 (quattromilaseicentoventicinque) per il periodo 1°-31 maggio 1971;
— Lire 4.743,75 (quattromilasettecentoquarantatre e 75/100) per il periodo 1°-15 giugno 1971.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni dall'Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Romania, Svizzera e Ungheria.

(*t*) Il prelievo è limitato a 65,90 u.c. (pari a lire 41.187,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni dall'Austria, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Romania, Svizzera e Ungheria.

(9014)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili dal 21 marzo 1972 al 31 maggio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 567/72, n. 582/72, n. 594/72, n. 666/72, n. 716/72, n. 722/72, n. 779/72, n. 791/72, n. 891/72, n. 934/72, n. 976/72, n. 1053/72 e n. 1065/72.

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 21-3-72 al 22-3-72	23-3-72	dal 24-3-72 al 7-4-72	dall'8-4-72 al 10-4-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	48,30	43,85	46,85	52,80
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	48,30	43,85	46,85	52,80
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	48,30	43,85	46,85	52,80
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	48,30	43,85	46,85	52,80
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	48,30	43,85	46,85	52,80

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dall'11-4-72 al 18-4-72	19-4-72	dal 20-4-72 al 30-4-72	dal 1-5-72 al 4-5-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	55,75	52,85	48,55	51,55
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	55,75	52,85	48,55	51,55
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	55,75	52,85	48,55	51,55
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	55,75	52,85	48,55	51,55
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	55,75	52,85	48,55	51,55

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1) dal 5-5-72 al 12-5-72	dal 13-5-72 al 23-5-72	24-5-72	dal 25-5-72 al 31-5-72
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	54,60	59,30	55,80	51,50
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	54,60	59,30	55,80	51,50
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	54,60	59,30	55,80	51,50
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	54,60	59,30	55,80	51,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17-21	C. altri	54,60	59,30	55,80	51,50

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 7 del Regolamento (CEE) n. 837/68, modificato dal Regolamento (CEE) n. 878/69.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20 %).

(8992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 25 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,08	581,08	581,10	581,08	581,00	581,08	581,04	581,08	581,08	581,05
Dollaro canadese	589,95	589,95	590,05	589,95	590,50	589,90	590,05	589,95	589,95	589,90
Franco svizzero	153,8350	153,835	153,85	153,8350	153,65	153,82	153,76	153,8350	153,83	153,83
Corona danese	83,43	83,83	83,50	83,43	83,50	83,82	83,435	83,13	83,85	83,80
Corona norvegese	89,05	89,05	89,05	89,05	89,30	89,10	89,045	89,05	89,05	89,05
Corona svedese	122,67	122,67	122,70	122,67	123,10	122,65	122,65	122,67	122,67	122,66
Fiorino olandese	181,86	181,86	181,90	181,86	182,35	181,85	181,89	181,86	181,86	181,85
Franco belga	13,2575	13,2575	13,25	13,2575	13,26	13,25	13,2595	13,2575	13,25	13,25
Franco francese	116,1050	116,105	116,15	116,1050	116,15	116,10	115,85	116,1050	116,10	116,10
Lira sterlina	1421,35	1421,35	1421,50	1421,35	1419,75	1421,30	1420,76	1421,35	1421,35	1421,35
Marco germanico	183,08	183,08	183,25	183,08	183,00	183,05	183,09	183,08	183,08	183,05
Scellino austriaco	25,3270	25,327	25,33	25,3270	25,40	25,32	25,325	25,3270	25,32	25,32
Escudo portoghese	21,68	21,68	21,67	21,68	21,70	21,68	21,67	21,68	21,68	21,65
Peseta spagnola	9,16	9,16	9,16	9,16	9,15	9,16	9,157	9,16	9,16	9,16
Yen giapponese	1,9350	1,935	1,9350	1,9350	1,93	1,93	1,932	1,9350	1,93	1,93

Media dei titoli del 25 luglio 1972

Rendita 5 % 1935	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
» 5 % (Ricostruzione)	92,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,25
» 5 % (Città di Trieste)	93,65
» 5 % (Beni esteri)	92,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,175
» 5,50 % » » 1968-83	96,225
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	98,975
» 6 % » » 1971-86	97,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1972

Dollaro USA	581,06
Dollaro canadese	590,00
Franco svizzero	153,797
Corona danese	83,432
Corona norvegese	89,047
Corona svedese	122,66
Fiorino olandese	181,875
Franco belga	13,258
Franco francese	115,977
Lira sterlina	1421,055
Marco germanico	183,085
Scellino austriaco	25,326
Escudo portoghese	21,675
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,933

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 24 maggio 1948, n. 1565 Gab. con cui alla sig.ra Wielander Emma fu Francesco, nata a Ciardes il 6 luglio 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di De Rossi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 febbraio 1972 dalla sig.na De Rossi Sonia, di Emma, nata a Merano il 25 novembre 1947, figlia della predetta, in atto residente a Bolzano in via Duca d'Aosta n. 86;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 maggio 1948, n. 1565 Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.na Sonia De Rossi, di Emma, nata a Merano il 25 novembre 1947 e residente a Bolzano in via Duca d'Aosta n. 86, viene ripristinato nella forma tedesca di Wielander.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 luglio 1972

Il commissario del Governo: MASCI

(9391)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso di addestramento nella stenografia parlamentare

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 29 febbraio 1972, n. 2560, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al 3° corso di addestramento nella stenografia parlamentare;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice per l'ammissione al 3° corso di addestramento nella stenografia parlamentare è così costituita:

Presidente:

on. Arrigo Boldrini vice presidente della Camera.

Membri:

on. ing. Franco Busetto, deputato questore;
on. avv. Luigi Girardin, deputato segretario;
dott. Francesco Cosentino, segretario generale;
dott Amedeo Martinelli, consigliere capo servizio del personale;
dott. Luigi Zapelloni, consigliere capo servizio della stenografia.

Membro e segretario:

dott. Mario Peruzy, consigliere della Camera, direttore amministrativo della biblioteca.

La commissione potrà aggregarsi, ove occorra, altri esperti in sistemi stenografici.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì, il dott. Ugo Rossi Merighi, referendario.

Roma, addì 28 giugno 1972

Il Presidente
PERTINI

Il segretario generale
COSENTINO

(9476)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecco

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecco (Como);

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Lecco, nell'ordine appresso indicato:

1. Stefani dott. Pietro	punti	82,43	su 132
2. Ioli dott. Giovanni	»	81,40	»
3. Landoni dott. Luigi	»	80,56	»
4. Piccoli dott. Bruno	»	80,27	»
5. Polledri dott. Giuseppe	»	80,21	»
6. Bocchia dott. Paolino	»	79,41	»
7. Polledri dott. Angelo	punti	78,53	su 132
8. Tollis dott. Aldo	»	76,40	»
9. Rocchi dott. Carlo	»	76,36	»
10. Bortolan dott. Mariano	»	76,28	»
11. Calistri dott. Umberto	»	75,22	»
12. Finarelli dott. Arnaldo	»	75,17	»
13. Cormio dott. Salvatore	»	71,16	»
14. Mancini dott. Rocco	»	70 —	»
15. Manzini dott. Dario	»	67,41	»
16. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	67,33	»
17. Pettinicchio dott. Matteo	»	66 —	»
18. Talamazzini dott. Remo	»	63,35	»

Il presente decreto sarà pubbicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(9477)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 462-AA.6/10 in data 29 marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e bandito con decreto n. 463-AA.6/10 in data 12 marzo 1971, successivamente modificato con decreto n. 771-AA.6/10 in data 11 maggio 1971;

Visto il proprio decreto n. 463-AA.6/10 in data 29 marzo 1972, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Visto il successivo decreto n. 115-AA.6/10 del 29 aprile 1972 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi veterinarie di Gazzo Padovano e Castelbaldo ai dottori Picchioni Luciano e Nardotto Antonio per la rinuncia dei precedenti concorrenti dichiarati vincitori;

Visto il successivo decreto n. 224-AA.6/10-R del 31 maggio 1972 con il quale è stata disposta l'assegnazione della condotta veterinaria del consorzio con sede in Gazzo Padovano, al dottore Nardotto Antonio, e della condotta veterinaria del consorzio con sede in Castelbaldo, al dott. Locatelli Alessandro;

Considerato che il vincitore della condotta consorziale veterinaria con sede nel comune di Castelbaldo ha rinunciato alla condotta assegnatagli;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della condotta sopra citata ad altro sanitario idoneo che segue in graduatoria il vincitore della stessa;

Visto l'ordine delle preferenze espresse nella domanda dai candidati dichiarati idonei nel concorso di cui sopra e che seguono in graduatoria i candidati rinunciatari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza del Presidente della giunta regionale veneta in data 22 marzo 1972;

Decreta:

Il dott. Roco Mario è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Castelbaldo-Masi-Merlara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune interessato.

Padova, addì 17 luglio 1972

Il veterinario provinciale: BERTI

(9482)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. **19**.

Modifiche allo statuto dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, approvato con legge regionale 26 febbraio 1956, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 dello statuto dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda approvato con la legge regionale 26 febbraio 1956, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda assolve, nell'ambito della Regione, i seguenti compiti:

a) gestire il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione sarda migliorandolo, ampliandolo ed assicurandone la difesa specie contro gli incendi;

b) studiare i problemi di interesse boschivo e montano anche ai fini della difesa del suolo, proponendo le opportune soluzioni alla Regione;

c) dare, in materia, assistenza tecnica ed amministrativa sia ai privati che agli enti;

d) favorire la realizzazione di attività turistiche e ricreative nei terreni gestiti;

e) amministrare i parchi nazionali e regionali che verranno istituiti in Sardegna;

f) assumere facoltativamente l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano lo scopo di incrementare la silvicoltura, la difesa del suolo e l'economia montana;

g) amministrare, gestire e migliorare il patrimonio agro-silvo-pastorale avuto in concessione da comuni ed altri enti pubblici ».

Art. 2.

Per l'attuazione dei nuovi compiti derivanti dalla presente legge e dal piano di forestazione della Sardegna, fino alla ristrutturazione ed ampliamento degli organici del personale di cui alle tabelle allegate alla legge regionale 8 maggio 1968, n. 25, l'azienda può avvelersi di personale di ruolo degli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale.

Il personale di cui al comma che precede viene assegnato ai servizi dell'azienda con provvedimento dell'assessore regionale agli enti locali, personale e affari generali, di concerto con l'assessore, regionale all'agricoltura e foreste, su richiesta del consiglio di amministrazione dell'azienda medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972

SPANO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. **20**.

Estensione ai dipendenti di ruolo dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda delle agevolazioni e provvidenze previste dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono estese ai dipendenti di ruolo dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda le provvidenze e le agevolazioni previste a favore del personale regionale dalla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto e la costruzione di case di abitazione.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'azienda stabilirà le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate per l'anno finanziario 1971, in lire 12 milioni, si farà fronte mediante l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1971 e per gli anni finanziari successivi:

in apposita categoria, n. 10 « Trasferimenti » di nuova istituzione:

Capitolo 59-*bis*: Contributi ai dipendenti dell'azienda per lo acquisto di suoli edificatori sociali, per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione per la costruzione o l'acquisto di alloggi di nuova costruzione, per le spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto degli immobili e per la riduzione o l'estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all'acquisto degli immobili stessi; contributi ai dipendenti assegnatari di alloggi costruiti o da costruire con il concorso e con il contributo dello Stato e al personale che abbia conseguito o consegua la proprietà degli alloggi con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715 (articolo 3, legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e articoli 4, 5 e 6 legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5);

in apposita categoria n. 12 « Anticipazioni » di nuova istituzione:

Capitolo 59-*ter*: Anticipazioni ai dipendenti dell'azienda per l'acquisto di suoli edificatori sociali per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione, per la costruzione o l'acquisto di alloggi di nuova costruzione, per spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto degli immobili e per la riduzione o la estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all'acquisto degli immobili stessi (articoli 1 e 2, legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25; art. 1, legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28, e articoli 1, 3 e 5, legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5).

A favore di detti capitoli è stornata dal capitolo 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1971 la somma di lire 12.000.000 da ripartirsi come appresso:

a favore del Capitolo 59-*bis*	L.	2.000.000
a favore del Capitolo 59-*ter*	»	10.000.000

Art. 4.

Ad iniziare dall'anno finanziario 1972 sarà istituito in apposita categoria n. 9 « Rimborso di anticipazione » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda il seguente nuovo capitolo 2401, nel quale saranno fatte affluire le quote rimborsate dai dipendenti della azienda:

« Ricupero rateale da parte dei dipendenti dell'azienda, delle somme loro anticipate per l'acquisto dei suoli edificatori sociali, per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione, per la costruzione e l'acquisto di alloggi di nuova costruzione, per spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto degli immobili e per la riduzione e la estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all'acquisto degli immobili stessi (art. 4, legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25; art. 2, legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28; legge regionale 23 marzo 1961, n. 6; art. 10, legge regionale 23 marzo 1961, n. 5, e legge regionale 29 gennaio 1969, n. 6) ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972

SPANO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. **21.**

Convalidazione del decreto del presidente della Giunta regionale 13 novembre 1970, n. 77, relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16807 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1970, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della Giunta regionale del 13 novembre 1970, n. 77, concernente il prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16807 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972

SPANO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. **22.**

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1971, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, è così modificato:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere le spese per gli oneri e l'eventuale disavanzo di gestione che si produrranno nel corso dell'amministrazione straordinaria dello autoservizio urbano di Sassari, prevista dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, entro il limite massimo di lire 130.000.000, somma che non potrà in ogni caso essere destinata al pagamento di passività riguardanti la precedente gestione ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 90.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante l'impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

Lo stanziamento del capitolo 16524 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è incrementato di lire 90.000.000.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972

SPANO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. **23.**

Concessione di un contributo straordinario in favore del Consorzio pubblico di gestione dell'autoservizio urbano della città di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire il primo avvio dell'attività del Consorzio pubblico di gestione dell'autoservizio urbano di Sassari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al predetto consorzio un contributo straordinario di lire 300.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 300.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante l'impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendente da nuove disposizioni legislative dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

Lo stanziamento del capitolo 16524 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è incrementato di lire 300.000.000.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972

SPANO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. **24.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, ed alla legge regionale 17 agosto 1967, n. 15, concernente il fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali avversità atmosferiche e da eccezionali calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 17 agosto 1967, n. 15, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 1-*bis* Ad integrazione delle provvidenze disposte dallo Stato, l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere a favore degli operatori agricoli di cui al precedente art. 1, che abbiano subito, per effetto di eccezionali calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, perdite superiori al 30 per cento per colture danneggiate, una sovvenzione nella misura massima di lire 60.000 per ettaro.

Ai fini della liquidazione della sovvenzione, gli operatori agricoli interessati debbono corredare la domanda, di cui all'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, soltanto della planimetria del fondo, completa di tutti i dati catastali ».

« Art. 2-*bis* I prestiti di cui al precedente art. 2, sono estesi a tutti gli operatori agricoli che abbiano subito, per effetto di eccezionali calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, perdite superiori ai 30 per cento della coltura danneggiata.

I prestiti concessi a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, cui si applicano le disposi-

zioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione, secondo le norme stabilite dall'art. 4 della legge regionale 19 novembre 1970, n. 34.

Per la prestazione di detta garanzia verrà utilizzato il fondo di cui al medesimo art. 4 ».

Art. 2.

La garanzia sussidiaria di cui all'articolo precedente si intende estesa ai prestiti concessi dal Ministero dell'agricoltura e foreste, a valere sul fondo di solidarietà nazionale, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, limitatamente a quelli non assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 10 della precitata legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 3.

Gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, saranno trasmessi, con i relativi importi, a cura degli Ispettorati dell'agricoltura ai comuni che provvederanno alla pubblicazione nell'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

Art 4.

Alla legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 4-*bis* Gli ispettorati dell'agricoltura, in conformità alle direttive di volta in volta impartite dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, possono avvalersi sia per l'accertamento dei danni, sia per la istruzione delle domande di prestiti, contributi e sovvenzioni, sia per la stessa erogazione delle provvidenze concesse, dell'ente di sviluppo e delle commissioni comunali per l'agricoltura ».

Norma transitoria

Art. 5.

L'Assessorato regionale alle finanze, artigianato e cooperazione e autorizzato a concedere alle cantine sociali cooperative, a valere sulle disponibilità del fondo istituito con la legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, un contributo straordinario sulle spese di gestione sostenute nell'anno 1972.

Le provvidenze di cui agli articoli precedenti verranno concesse anche per i danni verificatisi nell'annata agraria 1971-1972.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972

SPANO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. **25.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 15402. — Compenso all'ente pubblico incaricato dell'assolvimento del servizio di corresponsione degli assegni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare (art. 4 legge regionale 7 maggio 1968, n. 23) L. 60.000.000

Cap. 15411. — Assegni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare (art. 1, legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, e art. 1, legge regionale 7 maggio 1968, n. 23) » 820.000.000

In aumento:

Cap. 15401. — Spese per la gestione del servizio di corresponsione degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione e rimborsi riconosciuti agli enti comunali di assistenza per l'esercizio delle funzioni loro delegate (art. 6, legge regionale 31 marzo 1965, n. 5; art. 5, legge regionale 7 giugno 1967, n. 4, e art. 9 legge regionale 24 luglio 1970, n. 5) L 10.000.000

Cap. 15410. — Assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione (art. 1, legge regionale 31 marzo 1965; n. 5; legge regionale 3 gennaio 1967, n. 1; art. 1, legge regionale 7 giugno 1967, n. 4, e art. 10, legge regionale 24 luglio 1970, n. 5) » 870.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972

SPANO

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1972, n. **26.**

Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dello studio e della documentazione della vita sociale e culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni, l'Amministrazione regionale istituisce, con sede in Nuoro, l'Istituto superiore regionale etnografico, nell'anno centenario della nascita della scrittrice sarda Grazia Deledda.

Art. 2.

All'Istituto è annesso l'esistente museo del costume di Nuoro che prende il nome di « Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde ».

Art. 3.

L'istituto ha propria personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza della Regione che la esercita tramite l'assessore regionale alla pubblica istruzione.

Art. 4.

Entro tre mesi dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione, di cui al successivo art. 7, predisporrà lo statuto nel quale saranno compiutamente definiti, in conformità ai fini indicati nel precedente art. 1 ed alle norme della presente legge, i compiti e le attività dell'istituto e dei suoi organi. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, con decreto del suo presidente, su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale.

Eventuali modifiche saranno apportate con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 5.

L'Istituto superiore regionale etnografico acquisisce, senza alcun onere, al suo patrimonio, con le attrezzature ed i beni in esso contenuti, per farne un centro di documentazione e di ricerca ed un essenziale strumento di conservazione e di divulgazione del patrimonio etnografico e della vita sociale e popolare della Sardegna, il museo del costume di Nuoro, ora denominato come all'art. 2.

Art. 6.

L'istituto ha un patrimonio e un bilancio propri.

Il patrimonio è costituito dai beni indicati nell'articolo precedente e da altri, a qualsiasi titolo acquisiti, purchè il loro uso sia compatibile con le finalità dell'istituto.

Alle spese di funzionamento si provvede:

a) con i proventi dei beni patrimoniali e di gestione;

b) con un contributo annuale ordinario della Regione;

c) con eventuali contributi di privati, dello Stato, di enti pubblici;

d) con eventuali contributi straordinari della Regione.

Art. 7.

Sono organi dell'istituto:

il presidente

il consiglio d'amministrazione

il collegio dei revisori.

Art. 8.

Il consiglio d'amministrazione e composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

dal sindaco di Nuoro, o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti, ciascuno per la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari e per le facoltà di magistero delle Università di Cagliari e Sassari, eletti dai rispettivi consigli di facoltà fra docenti di materie particolarmente attinenti alla natura ed ai fini dell'istituto;

da tre membri eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a due nomi, scelti fra persone che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione, un reale contributo all'attività dell'istituto.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione e durano in carica tre anni.

Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione nel proprio seno e dura in carica tre anni.

Art. 9.

Per l'espletamento delle sue attività il consiglio d'amministrazione si avvarrà della collaborazione di un comitato consultivo del quale saranno chiamati a far parte rappresentanti delle diverse zone d'interesse culturale, etnografico, storico, artistico e sociale da individuarsi nell'ambito dell'intera Regione.

La composizione ed i compiti del comitato consultivo saranno fissati da apposito regolamento che sarà predisposto dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, ed approvato dalla Giunta regionale con decreto del suo presidente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Il consiglio d'amministrazione può essere sciolto quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di legge o di regolamento, persista nel violarli, ovvero quando sussistano altre gravi circostanze che determinino l'irregolare funzionamento dell'istituto od ostacolino l'attuazione dei suoi fini.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta medesima.

Con lo stesso decreto la gestione dell'istituto è affidata ad un commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi.

Art. 11.

L'anno finanziario dell'istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di revisori.

Art. 12.

Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, su designazione dell'assessore regionale alle finanze, in conformità alle norme di cui alla legge regionale 2 dicembre 1971, n. 27.

Art. 13.

All'espletamento dei suoi compiti l'istituto provvede, di norma, con personale proprio.

La pianta organica del personale, i relativi ruoli e qualifiche ed il numero delle unità saranno indicati in una tabella organica allegata allo statuto di cui al precedente art. 4.

Al personale dell'istituto si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 14.

I posti in organico debbono essere coperti mediante pubblici concorsi.

Quelli per il personale scientifico sono riservati, sempre per pubblico concorso, a candidati residenti in Sardegna da almeno cinque anni, in possesso di diploma della scuola di specializzazione in studi sardi di cui alla legge regionale 11 agosto 1970, n. 20, o di altre scuole di perfezionamento o specializzazione in materie antropoetnologiche, archeologiche, artistiche e linguistiche e, subordinatamente, a laureati nelle materie medesime o affini.

Art. 15.

In deroga a quanto stabilito nell'art. 14 è esentato dal pubblico concorso il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha prestato servizio per almeno cinque anni presso il museo del costume di Nuoro.

Il predetto personale viene inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.

Per la valutazione ai fini della progressione in carriera del servizio prestato valgono le norme della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

Art. 16.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo Istituto superiore regionale etnografico per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 1 un contributo ordinario annuale non inferiore a L. 100.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 13446: « Contributo a favore dell'Istituto superiore regionale etnografico con sede in Nuoro con annesso museo della vita e delle tradizioni popolari sarde ».

A favore del capitolo 13446 è stornata la somma di lire 100.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La spesa per l'attuazione della presente legge graverà per l'anno finanziario 1972 sul capitolo 13446 del bilancio di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 17.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo Istituto superiore etnografico un contributo straordinario di L. 30.000.000 per la costituzione di un museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 23429: « Contributo straordinario all'Istituto superiore regionale etnografico per la costituzione in Nuoro di un museo deleddiano nella casa natale di Grazia Deledda ».

A favore del predetto capitolo 23429 è stornata la somma di L 30.000.000 dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La spesa per l'erogazione del predetto contributo graverà sul capitolo 23429 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 luglio 1972

SPANO

(9312)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.